

CODICE ETICO COLLEGIO DE FILIPPI S.R.L.

Il codice etico del Collegio De Filippi ha lo scopo di presentare le norme che ne regolano il funzionamento e, allo stesso tempo, di esprimere i valori di fondo che ne ispirano l'attività e ne costituiscono fondamento essenziale.

Il Collegio De Filippi nasce dal desiderio di promuovere, nell'ambito territoriale della regione Lombardia, il valore di una cultura cristiana posta a favore della popolazione della città di Varese e del territorio circostante.

Il presente Codice si fonda dunque su principi cristiani ed è espressione di valori quali la verità, la giustizia, la solidarietà, il rispetto e l'amore reciproco.

Ogni operatore è tenuto ad osservare e considerare tali principi come ispiratori dell'agire quotidiano, nello svolgimento della propria funzione e in tutte le relazioni interpersonali, con la consapevolezza che ogni atto ha una rilevanza educativa.

Il presente Codice ha dunque la funzione di fornire uno strumento per favorire il corretto operare di ciascuno nell'ambito della rispettiva attività lavorativa in un contesto delicato e particolare che è quello dell'educazione scolastica, affinché il Collegio De Filippi sia un luogo dove apprendere, vivere e condividere secondo i valori della cultura cristiana.

Obiettivi

La Società ha quale scopo primario la promozione nel territorio della Regione Lombardia di una cultura cristiana ispirata a favore della popolazione della città di Varese e del territorio circostante.

Per realizzare tale obiettivo, la Società intende svolgere un'attività di promozione di iniziative di ricerche e di studio, di attività educative anche attraverso il gioco, l'aggregazione e l'animazione, di istruzione e formazione anche professionale dei giovani e degli adulti, di approfondimenti

culturali e pedagogici di supporto alla funzione genitoriale ed educativa in genere.

In coerenza con i principi di ispirazione cristiana e per realizzare i propri scopi, la Società intende inoltre essere di supporto alle iniziative culturali promosse dalla Diocesi, dalla Zona Pastorale, dal Decanato, dalle Parrocchie e dai movimenti ecclesiali e da ogni altro ente, associazione o gruppo che condivida l'ispirazione cristiana.

Per dare corpo alla propria azione in coerenza con la propria ispirazione, la Società intende promuovere e gestire iniziative quali:

- attività scolastica di istruzione e formazione professionale e ogni attività tesa a garantire opportunità professionali per gli studenti all'interno di progetti didattici approvati nel Piano dell'offerta formativa o in rete con altre scuole o in convenzione o partnership con soggetti pubblici o privati anche a mezzo di convenzioni ovvero di contratti tipici e atipici nel settore della ristorazione;
- convegni, seminari, conferenze, corsi di formazione, viaggi di studio con lo scopo di accrescere la conoscenza della cultura religiosa, dei valori religiosi incarnati nella cultura dei popoli e dei valori cristiani incarnati nella storia, nel pensiero, nell'arte, nelle tradizioni;
- incontri e dibattiti con testimoni e protagonisti del nostro tempo sulle principali questioni inerenti la costruzione della città dell'uomo con particolare attenzione ai temi della pace, della solidarietà, della giustizia, dell'etica, della salute e della alimentazione, del lavoro e dell'economia;
- incontri e occasioni conviviali che aiutino a conoscere ed incontrare la cultura della cucina e nella cucina dei popoli con attenzioni particolari alla cucina storica, etnica, religiosa, tradizionale o legata a particolari

movimenti culturali tesa anche a valorizzare il prodotto agricolo e caseario locale.

Il Collegio De Filippi Srl, esplicitando in modo chiaro e trasparente i principi che ispirano la propria missione, adotta il presente Codice Etico con l'obiettivo di realizzare un sistema di educazione scolastica fondata su valori etici condivisi.

Il presente documento, redatto in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, ha lo scopo di prevenire e ostacolare eventuali comportamenti contrari alle prescrizioni normative e, al contempo, di migliorare la qualità dei servizi resi a favore della collettività.

Articolo 1 - Il presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è considerata fondamentale al fine di garantire il regolare funzionamento e la corretta gestione del Collegio De Filippi.

Le disposizioni del presente Codice regolano tutti i rapporti e tutte le attività, anche esterne all'istituto scolastico, che presentano qualsivoglia collegamento o richiamano anche indirettamente l'attività dello stesso.

Le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni, a titolo esemplificativo, degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 c.c.) e a quelli di correttezza e di buona fede richiesto ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Le disposizioni del presente Codice sono vincolanti anche per tutti i religiosi che eventualmente dovessero operare a favore del Collegio, in quanto compatibili con il loro stato e con le regole dell'Ordine di appartenenza.

Il presente Codice è reso noto a tutti coloro che collaborano, anche saltuariamente, con il Collegio ed è altresì comunicato all'utenza secondo le modalità ritenute più adeguate allo scopo.

Articolo 2 - Sono destinatari del Codice Etico tutti gli insegnanti, siano essi laici o religiosi; sono altresì soggetti alla presente disciplina i dipendenti, i prestatori d'opera e tutti coloro che svolgono qualsivoglia attività di collaborazione a favore del Collegio De Filippi Srl. Sono inoltre destinatari del presente Codice le famiglie degli allievi dell'istituto o tutori degli stessi.

I destinatari del presente Codice potranno venire a conoscenza di quanto in esso previsto mediante consultazione del sito internet del Collegio De Filippi, dove verrà pubblicato.

Articolo 3 - È attribuita allo stesso Collegio la facoltà di fornire opportuna interpretazione e chiarimenti in relazione alle previsioni del Codice Etico.

Spetta altresì allo stesso Collegio verificare l'effettiva osservanza di tali previsioni e l'adozione di opportuni provvedimenti in caso di violazione delle stesse.

Articolo 4 - È fatto divieto a chiunque di utilizzare le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni per scopi che non siano connessi all'esercizio medesimo.

Le informazioni possono essere legittimamente diffuse secondo principi di completezza, trasparenza, comprensibilità e accuratezza.

È fatto obbligo a tutti i soggetti, nello svolgimento della propria attività, di operare al fine di evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche solo potenziale quali, ad esempio, il perseguimento di un interesse diverso da quello del Collegio e dei destinatari della sua attività.

Articolo 5 - Genitori e alunni che frequentano il Collegio De Filippi si impegnano a rispettare e condividere i principi espressi dal presente Codice.

Visto il ruolo centrale che riveste la famiglia nella concezione che fonda l'attività del Collegio, si rende fondamentale l'istituzione di un rapporto di collaborazione tra genitori e insegnanti, secondo le modalità e i tempi indicati dal Piano dell'Offerta Formativa.

Articolo 6 - La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario del Collegio, il quale è tenuto ad adottare nell'esercizio delle sue attività tutte le misure che, conformemente alla tipologia di mansione svolta, all'esperienza e alla tecnica, sono da considerarsi necessarie al fine di tutelare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori. Tale valutazione dovrà essere svolta a seguito di una analisi dei rischi per la salute e per la sicurezza, che abbia quale obiettivo la loro eliminazione o perlomeno la riduzione al minimo, in relazione alla conoscenze acquisite grazie al progresso tecnico e tecnologico.

Il Collegio è tenuto a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio di equa retribuzione.

Ciascun prestatore della propria attività a favore del Collegio è considerato responsabile dell'adozione delle misure di cui al primo paragrafo, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

Articolo 7 - Il Collegio De Filippi non farà mai uso di lavoro forzato, né in altro modo vincolato.

Il Collegio si impegna a rispettare le norme poste a tutela del lavoro minorile e della donna.

Ogni dipendente verrà trattato con rispetto e dignità, senza discriminazione alcuna; nessun dipendente verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Ogni lavoratore è assunto mediante sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro nel pieno rispetto delle norme in materia tributaria, previdenziale e in conformità con quanto previsto dalle leggi sul lavoro.

Il Collegio riconosce e rispetta il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.

Articolo 8 - Ogni soggetto che presta la propria attività lavorativa a favore del Collegio De Filippi è tenuto a rispettare la normativa del Collegio, i suoi regolamenti e la prassi consolidata, indipendentemente dal fatto che si tratti di collaborazioni costanti o di mere prestazioni occasionali.

Ogni dipendente e collaboratore deve essere consapevole dell'ispirazione cattolica delle attività gestite dall'ente ed è quindi tenuto ad assumere comportamenti che, nello svolgimento delle mansioni, siano coerenti con i valori cattolici professati dal Collegio; tale coerenza deve manifestarsi anche nel linguaggio e nell'abbigliamento.

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad ottemperare con diligenza e lealtà agli obblighi relativi al proprio incarico; è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni dell'ente attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna in ambito disciplinare.

Tutti i dipendenti, i collaboratori e gli operatori scolastici hanno l'obbligo di svolgere le rispettive mansioni con professionalità, adottando atteggiamenti di rispetto della dignità umana e di solidarietà verso il prossimo, tenendo conto delle competenze di ciascun lavoratore e impegnandosi a promuovere una sana collaborazione tra gli stessi.

Tutti devono astenersi dal porre in essere azioni in qualsiasi modo collegabili a reati sessuali e pedopornografici rispettando, nella loro interazione con gli alunni, le norme previste dal presente Codice; per

nessun motivo, inoltre, possono essere adottati comportamenti coercitivi che risultino in violazione dell'integrità fisica e morale dei minori.

Articolo 9 - Tutti i soggetti di cui al comma precedente sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni dell'ente a loro affidati nello svolgimento delle rispettive mansioni.

La connessione internet e gli altri mezzi di comunicazione in dotazione al Collegio (quali posta elettronica, telefono, fax e apparecchi di videoregistrazione) possono essere utilizzati esclusivamente a scopo lavorativo e per il tempo a tal fine necessario.

I dipendenti possono procedere all'installazione o disinstallazione di programmi sui computer di proprietà del Collegio solo previa autorizzazione da parte della Direzione; gli stessi sono tenuti a monitorare al fine di garantire un uso corretto dei computer da parte degli studenti, assicurandone l'utilizzo ai fini propri della lezione.

I dipendenti ed i collaboratori, nell'utilizzo delle dotazioni informatiche, sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite direttamente dalla presidenza o dal personale informatico sia in forma scritta che in apposite riunioni.

Il collegio mette a disposizione la propria piattaforma digitale esclusivamente per uso didattico adottando gli opportuni accorgimenti di controllo degli accessi alla stessa e prevedendo nel proprio regolamento le opportune azioni disciplinari relative ad usi impropri.

Per quanto riguarda l'utilizzo del registro elettronico ogni famiglia si impegna ad accedere a detto strumento esclusivamente attraverso la password personale comunicata dalla segreteria personalmente ai soggetti interessati.

Articolo 10 - È previsto un Organismo di Vigilanza nominato dal consiglio d'amministrazione che deve essere informato, mediante segnalazione da parte degli addetti del Collegio De Filippi, in merito a fatti, azioni e omissioni idonei a fondare il timore di una violazione dei principi e delle disposizioni previste dal presente Codice.

L'attività di verifica svolta dall'Organismo di Vigilanza si fonda su principi di completezza e di imparzialità.

A tale scopo, coloro che svolgono attività di verifica sono tenuti a mantenere un comportamento eticamente corretto, basato su canoni di riservatezza, fiducia, integrità e discrezione.

Tale attività deve essere svolta con adeguata professionalità, mantenendo uno stato di obiettività di pensiero tale da garantire la veridicità delle informazioni raccolte.

Le informazioni raccolte e documentate in sede di colloquio di verifica devono essere veritiere e idonee a riprodurre gli ostacoli incontrati, le dichiarazioni ricevute e le risultanze acquisite in tale sede.

Articolo 11 - L'attività di verifica ad opera dell'Organismo di Vigilanza trova avvio a seguito di segnalazione di una potenziale violazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui al presente Codice.

I dipendenti del Collegio e i componenti dell'organo amministrativo hanno il dovere di denunciare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione del Codice Etico, anche tramite comunicazione al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, legale rappresentante, o al responsabile di riferimento.

Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo laddove si ritengano sussistenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione e del presunto colpevole, previa appropriata verifica da parte

dell'Organismo stesso. A tal fine le segnalazioni devono essere formulate in maniera chiara e completa.

Colui che effettua in buona fede la segnalazione deve essere garantito e tutelato da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione; è in ogni caso assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante.

È altresì garantita la tutela di coloro che si rivelino, a seguito di opportuni approfondimenti, accusati erroneamente o in mala fede.

Tutti i soggetti di cui al comma 8 sono tenuti a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle indagini interne in relazione a comportamenti che dovessero apparire contrari alle norme di legge e alle disposizioni del presente Codice.

Articolo 12 - La verifica delle segnalazioni ad opera dell'Organismo di Vigilanza avviene attraverso dei colloqui di verifica, durante i quali ogni addetto del Collegio è tenuto a mostrare la massima disponibilità alla collaborazione.

In tali occasioni, le parti sottoposte a colloquio sono tenute a fornire ai componenti dell'Organismo tutte le informazioni e la documentazione richiesta.

In caso di segnalazione di anomalie o di non conformità da parte dell'Organismo di Vigilanza, ciascun soggetto operante all'interno del Collegio dovrà porre in essere quanto necessario al fine di recepire le azioni correttive indicate e di prevenire ulteriori anomalie.

Articolo 13 - Il Collegio De Filippi non ammette alcuna violazione delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente Codice.

Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'art. 2106 cod. civ. nonché al D. Lgs. 8 giugno

2001, n. 231 e in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

Ogni violazione da parte dei collaboratori esterni, dei lavoratori autonomi è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata in base ai principi generali del diritto e alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

Articolo 14 - I legali rappresentanti di persone giuridiche che svolgono la propria attività nell'ambito dei servizi erogati a favore del Collegio, ovvero della sua utenza, riconoscono il presente Codice Etico quale parte integrante ed essenziale del rispettivo contratto stipulato con il Collegio stesso, e si impegnano a garantire che il proprio personale sia a conoscenza del contenuto del Codice e che si astenga da realizzare comportamenti in contrasto con esso.

In caso di violazione ad opera di uno dei soggetti di cui al paragrafo precedente, il Collegio provvederà a segnalare l'accaduto, mediante comunicazione scritta, al legale rappresentante della persona giuridica affidataria dell'attività, il quale è tenuto ad adottare opportuni provvedimenti; la mancata e ingiustificata adozione dei suddetti provvedimenti costituisce inadempimento contrattuale.

APPENDICE AL CODICE ETICO

Norme in materia di prevenzione di reati sessuali e pedopornografici

Il codice penale, all'art. 609 bis, definisce la "violenza sessuale" come la violenza o la minaccia o l'abuso di autorità che costringe taluno a compiere o subire atti sessuali.

Tale definizione comprende dunque ogni comportamento e atteggiamento fisico, verbale o non verbale, realizzato con

qualunque mezzo, che risulti indesiderato e caratterizzato da una connotazione di tipo sessuale.

L'abuso sessuale può dunque essere manifesto, attraverso la realizzazione di comportamenti esplicitamente erotici, o mascherato, attraverso atteggiamenti che più discretamente sono caratterizzati da una connotazione di tipo sessuale.

Al fine di prevenire entrambe tali tipologie di molestie e, più in generale, di prevenire il compimento di reati sessuali e pedopornografici, è necessario che tutti coloro che operano all'interno dell'istituto scolastico rispettino le regole qui di seguito previste:

- in caso di nuova assunzione, l'operatore che collaborerà con il Collegio De Filippi è tenuto a fornire copia del proprio certificato giudiziale e casellario dei carichi pendenti, al fine di verificare la presenza di eventuali condanne o incriminazioni precedentemente intervenute;
- il collegio potrà organizzare periodicamente incontri o informative ovvero corsi di aggiornamento in materia di abusi e molestie sessuali, così da essere edotti sui comportamenti da evitare nello svolgimento della propria attività lavorativa;
- è vietato ogni tipo di contatto fisico con minorenni, a meno che tale comportamento risulti necessario per motivi di salute o per diversi motivi, che devono essere esplicitati nel dialogo con un superiore responsabile;
- è fatto in ogni caso divieto di porre in essere atteggiamenti ambigui con soggetti minorenni, di qualsiasi tipo e grado;
- è vietato mostrare agli alunni immagini a contenuto erotico;
- è fatto divieto di intrattenersi con argomenti concernenti la sessualità, fatti salvi gli interventi giustificati da ragioni didattiche e educative; le modalità di tali interventi dovranno in ogni caso essere in armonia con i principi ispiratori del collegio e

concordati nel dialogo con un superiore responsabile e preventivamente comunicati alle famiglie;

- è fatto divieto a ciascun operatore scolastico di fotografare, conservare e diffondere fotografie di minorenni per uso personale; le immagini o parti di esse, inoltre, non possono essere modificate e utilizzate quale materiale pedopornografico "virtuale";
- si considerano parimenti colpevoli, e pertanto punibili, coloro che si dimostrano conniventi con un soggetto che realizza comportamenti in violazione di quanto disciplinato dalla presente appendice; tale situazione di connivenza si configura anche per il solo fatto di essere a conoscenza di un comportamento contrario alle presenti norme.